



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio III - Personale della Scuola

MIUR/AOODRVE/uff.3/6391

Venezia, 28 maggio 2015

Ai Dirigenti Scolastici
delle II.SS. di ogni ordine e grado
LORO SEDI

e p.c Ai Dirigenti
Uffici Scolastici Territoriali
LORO SEDI

Ai Rappresentanti regionali OO.SS.
comparto scuola – LORO SEDI

OGGETTO: Ferie pregresse personale ATA in servizio ai sensi dell'art. 59 del CCNL 29.11.2007.

Pervengono a questo Ufficio numerosi quesiti in ordine alla fruizione delle ferie pregresse da parte del personale ATA, a tempo indeterminato, che si avvale dell'art. 59 del CCNL citato in oggetto e che pertanto stipula un contratto a tempo determinato per una diversa qualifica o come docente.

Al riguardo, questo Ufficio ha ritenuto opportuno proporre uno specifico quesito all'ARAN che, con nota del 5546 del 5.2.2015, si è così pronunciata:

"Nel caso specifico l'art. 59 del CCNL 2006/2009 consente al personale ATA di accettare contratti a tempo determinato, nell'ambito del comparto scuola e di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede. L'accettazione dell'incarico prevede l'applicazione della disciplina prevista dallo stesso CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.

*In materia di ferie l'art. 13, comma 8, (norma comune sia per il personale docente e ATA a tempo indeterminato esplicita perentoriamente che le ferie sono un diritto irrinunciabile e **non sono monetizzabili** tranne quanto previsto dal comma 15 (all'atto di cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti non siano state fruito). Il comma 10 del medesimo articolo, stabilisce che la fruizione delle ferie non godute a causa di particolari esigenze di servizio o in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia dal suddetto personale possa essere differita rispetto a quanto disciplinato dal precedente comma 9.*

Pertanto, a parere di questa Agenzia, per quanto espressamente previsto dal vigente CCNL e considerato che il personale destinatario dell'art. 59 rientrando nella sede di titolarità al termine del contratto a tempo determinato non cessa il rapporto di lavoro, non si ravvisano le condizioni per attivare un provvedimento di liquidazione del compenso sostitutivo per le ferie maturate e non fruito.

La fruizione delle ferie maturate e non godute dovrebbe essere favorita al rientro nella sede di titolarità"

Premesso quanto sopra e al fine di uniformare i comportamenti delle II.SS, si invitano le SS.LL. ad adottare la linea di indirizzo suggerita dall'ARAN.

IL DIRETTORE GENERALE
Daniela Beltrame

Uff3/quesiti/ferie art 59/nota USR su ferie personale art_59